

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

Il ricorrente, cointestatario insieme ad un altro soggetto, il quale aderisce al presente ricorso, di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 500.000, emessi il 22.7.1986 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso un importo di € 3.793,19 per ciascun titolo. Evidenzia che l'intermediario avrebbe liquidato correttamente l'importo dovuto, pari a € 5.694,65, in quanto la somma erogata sarebbe stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro dei titoli. Fa presente di avere proposto reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario. Chiede, pertanto, di accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi e dei maggiori importi dovuti in conformità alle condizioni stampate sui due titoli per complessivi € 3.802,92, oltre agli interessi legali a fare data dalla richiesta di rimborso dei titoli del 22.12.2016, e alle competenze difensive.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce in primo luogo l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009, avendo la presente controversia a oggetto "vizi genetici del negozio": in particolare, i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione. Cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 3963 del 2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto".

Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso, sono mezzi della raccolta del risparmio

interamente disciplinati da norme di carattere speciale. Rappresenta che da tali norme risulterebbe che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea che le Disposizioni ABF prevedono, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF.

Nel merito, afferma che i buoni fruttiferi appartengono alla serie "Q/P" e sono stati emessi sulla base di quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati per la serie "Q". Fa presente di avere applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo. Sottolinea che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro (9%, 11%, 13% e 15%) e che nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo che va dal 21° al 30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni. Fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non avrebbe disposto che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore. Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15.02.2018 prot. N. DT 12768.

Aggiunge che parte ricorrente sarebbe stata consapevole di avere sottoscritto buoni della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Reputa, pertanto, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 avrebbe assolto pienamente la funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso nel merito.

In sede di repliche il ricorrente, con riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza temporale, fa presente che oggetto della controversia è un comportamento tenuto dall'intermediario a seguito della richiesta di riscossione dei buoni fruttiferi postali avvenuta nel dicembre 2016. Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, osserva che le recenti disposizioni hanno attratto la materia del risparmio postale nell'ambito di competenza dell'ABF. Con riferimento ai buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P oggetto del presente ricorso, ribadisce che è stato utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P", sul cui retro è stato apposto un timbro che non ha modificato i rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 2 buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo. In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce

l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento di liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termine di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni "deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino

apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sugli stessi sia la nuova serie di appartenenza, sia i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Rileva, tuttavia, che i timbri apposti nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questo caso, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono è indicante i nuovi rendimenti introdotti riguarda esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, “lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione” con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell'obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di “come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale”. In questa prospettiva, pertanto, “diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che le richieste meritino di essere accolte e che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

La richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica è inammissibile, tenuto conto che non è stata formulata nel reclamo. Ad abundantiam, il Collegio osserva che non è in atti documentazione attestante il relativo sostenimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS